
AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 16/03/2022

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E 730	1
Nuove detrazioni nel 730 per spese e oneri sostenuti nel 2021	3
Superbonus	3
FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI	4
TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021	4
NOVITA' DEL DECRETO MILLEPROROGHE	5
Nuove misure agevolative	5
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	6
TRATTAMENTO INTEGRATIVO	7

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E 730

Al fine di procedere alla predisposizione del modello Redditi delle Persone Fisiche e del Modello 730 per l'anno 2021, si richiede la seguente documentazione:

- dichiarazione 730 o Redditi dell'anno precedente (se non custodita dallo studio);
- CU ricevute per il 2021 e dati del datore di lavoro attuale (per i pensionati l'ufficio fornisce il servizio di recupero e stampa del documento senza costi aggiuntivi);
- indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
- assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
 - figli, con evidenze contabili o estratti conto in cui venga provato l'addebito;
- eventuali atti di acquisto o cessione di terreni e fabbricati;
- importi dei canoni di locazione per il 2021 anche se non ancora riscossi con copia dei contratti;
- eventuali lettere e ricevute postali per opzione cedolare secca sui contratti di locazione;
- certificazione altri redditi (dividendi, compensi, plusvalenze, lavoro occasionale, ecc.);
- documentazione oneri pagati nel 2021:
 - spese mediche con ricevuta di pagamento
 - spese farmaceutiche di analisi
 - spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli per portatori di handicap
 - interessi passivi su mutui ipotecari prima casa con copia atto mutuo e acquisto immobile
 - spese per intermediazione immobiliare per l'acquisto della prima casa
 - premi assicurazione vita e infortuni, e per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte,
 - invalidità permanente superiore al 5% con indicazione quota detraibile
 - spese scolastiche (spese per la frequenza per tutti i gradi scolastici e buoni mensa)
 - spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
 - tasse universitarie
 - spese funebri sostenute
 - spese attività sportive dei ragazzi di età compresa tra 5-18 anni per massimo € 210,00 a ragazzo

- spese sostenute dai genitori per frequenza agli asili nido;
 - spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
 - spese per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune distante almeno 100 Km da quello di residenza
 - erogazioni liberali a ONLUS, associazioni sportive, partiti, ecc.
 - spese veterinarie
 - deleghe per contributi previdenziali obbligatori
 - versamenti per contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
 - erogazioni a favore di istituzioni religiose
 - contributi a paesi in via di sviluppo o per adozioni a distanza
 - assegni periodici corrisposti al coniuge
 - spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%) (50%) (fatture e bonifici)

 - spese per interventi di riduzione del rischio sismico (50%) (70%) (80%) (fatture e bonifici)
 - spese rientranti nel "bonus facciate" (60%) (90%)
 - spese rientranti nel "bonus verde" (36%)

 - spese per interventi di riqualificazione energetica (55%) (65%) (fatture, bonifici)
 - ricevuta invio dei dati all'ENEA per lavori conclusi nel 2021
 - spese per acquisto di mobili e arredi per immobili ristrutturati (fatture e bonifici)
 - copia contratto di locazione per abitazione principale
 - contributi per fondi pensione
 - spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date (entro 6 mesi) in locazione per almeno 8 anni
- eventuali deleghe per acconti di imposta versati;
 - eventuali redditi esteri (locazioni o stipendi);
 - documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati nell'anno 2021;
 - contratti locazione a canone concordato e relativa comunicazione al comune;
 - capitali investiti all'estero (anche saldo e/c conto estero);

- atti acquisto immobili all'estero;
- ricevute pagamento taxe foncière e impots de revenus per Francia o imposte estere di altri stati.

Nuove detrazioni nel 730 per spese e oneri sostenuti nel 2021

Tra le nuove detrazioni rientranti nel modello 730/2022 si segnala il c.d. **bonus musica**.

A decorrere dal periodo d'imposta 2021, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute dai contribuenti (con un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

- conservatori di musica;
- istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

L'importo massimo di spesa su cui si calcola la detrazione è pari a 1.000 euro.

Si segnala, inoltre, che è stato innalzato a 550 euro il **limite massimo delle spese veterinarie** per cui è possibile fruire della relativa detrazione e a 16.000 euro quello per il **bonus mobili**.

Superbonus

Si evidenzia che, dal 2021, la detrazione maggiorata del 110% si applica anche agli interventi aventi a oggetto ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi relativi al Sismabonus.

Si ricorda che per gli interventi relativi all'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici eseguiti dopo l'1.1.2021, spetta una detrazione pari al 110% se effettuati congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica "trainante".

Tale detrazione si applica sulle spese sostenute fino a un tetto massimo di:

- 2.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari "indipendenti e autonome";
- 1.500,00 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un massimo di 8 colonnine;
- 1.200,00 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI

Dopo il via libera del Consiglio Europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021), **a breve i contribuenti in regime forfetario non saranno più esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica** tra privati.

Tale novità ad oggi non è ancora entrata in vigore (è necessario un provvedimento normativo ad hoc, che deve ancora essere pubblicato), ma è ormai sicuro che entro la fine dell'esercizio i forfetari non saranno più esonerati dall'obbligo di emettere fattura elettronica verso i privati attraverso il Sistema di Interscambio (la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione è invece sempre obbligatoria per tutti).

Lo Studio è a disposizione per la trasmissione delle fatture elettroniche.

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021

Con riferimento al bilancio chiuso al **31.12.2021**, a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, **il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione**. A tal proposito è stata formulata un'espressa richiesta da parte del CNDCEC di prorogare il termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, ad oggi il bilancio relativo all'esercizio 2021 deve essere approvato nei termini ordinari, ossia **entro il 30.04.2022** e si potrà procedere all'approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., ovvero

in caso di redazione del bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società (proroga "occasionale").

NOVITA' DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Il 28.02.2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge di conversione del decreto Milleproroghe** (D.L. n. 228/2021).

Tra le principali novità si segnalano:

- la facoltà di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni nell'esercizio 2021 per tutti i soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
- la proroga al 31.03.2022 del termine finale della sospensione dei termini operanti in materia di agevolazione prima casa e credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, che sono "bloccati" dal 23.2.2020 e ricominceranno a decorrere dall'1.04.2022;
- la proroga dal 30.06.2022 al 31.12.2022 del termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo 20%) entro il 31.12.2021. La proroga riguarda i beni materiali ordinari e 4.0 e i beni immateriali ordinari;
- la possibilità di svolgimento "a distanza" delle assemblee di società, associazioni e fondazioni, fino al 31.07.2022;
- l'aumento del limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti di qualsiasi genere a 1.999,99 euro dal 1.1.2022 e fino al 31.12.2022;
- la sospensione temporanea, per un periodo massimo di 5 anni, della copertura delle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Nuove misure agevolative

Diventa definitivo il **bonus psicologo**, un contributo, di importo massimo di 600 euro, calcolato in base all'Isee, che non dovrà essere superiore a 50.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Verranno in seguito definite le modalità di presentazione

della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Con il mese di marzo entra nel vivo l'applicazione della normativa dedicata all'introduzione assegno unico universale, con i conseguenti impatti sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari.

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per **ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni** (al ricorrere di determinate condizioni) e **senza limiti di età per i figli disabili**. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di **ISEE** valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'Assegno è definito **unico**, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e **universale** in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

È prevista:

- una **quota variabile** modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- una **quota a titolo di maggiorazioni** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

Ne deriva che:

- non saranno più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'assegno unico;

- continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Lo Studio è a disposizione per seguire tali pratiche con appuntamento dedicato

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

I lavoratori con redditi **fino a 15.000 euro** mantengono il diritto a beneficiare del trattamento integrativo in busta paga, di importo fisso e pari a € 100 mensili.

Si è previsto che il bonus IRPEF sia comunque riconosciuto in caso di redditi **fino a 28.000 euro** se la somma di alcune detrazioni supera l'imposta lorda.

In sostanza, se la fruizione di specifici sgravi IRPEF per spese comporta una situazione di incapienza, il trattamento integrativo spetta per un importo pari alla differenza tra detrazioni e imposta, e fino ad un massimo di 1.200 euro annui.

La clausola di salvaguardia, prevista per evitare di penalizzare i contribuenti beneficiari del bonus di 100 euro fino al 2021, scatta in caso di fruizione dei seguenti sgravi IRPEF:

- per carichi di famiglia;
- per reddito da lavoro dipendente e assimilati;
- per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021;
- per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni in materia edilizia.

Verificata l'incapienza dell'imposta lorda, il trattamento integrativo è riconosciuto per un importo pari alla differenza tra imposta lorda e detrazioni.

L'imposta "negativa" viene quindi trasformata in credito IRPEF.

Naturalmente, rimane fermo l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio di fine anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.